

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

LIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:		Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
PRESIDENTE	578	Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali (2343);	
GIRAUDO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	578	TOZZI CONDIVI: Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali (1820)	580
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	580, 581, 587, 588 589, 590, 591, 592, 593, 594
Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei servizi dello spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale. (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (2574)	578	FERRI	581, 586, 589, 590, 591, 592, 593, 594
PRESIDENTE	578, 579	PINTUS	581, 586, 587
CERVONE, <i>Relatore</i>	578	RUSSO SPENA	590, 591, 592
GIRAUDO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	579	SANNICOLÒ	581, 583, 589, 592, 593, 594
SANNICOLÒ	578, 579	SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	580, 581, 587, 589 590, 591, 592, 593
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		VERONESI	590, 592, 594
Aumento degli stanziamenti annui per contributi a favore di iniziative e manifestazioni di interesse turistico, nonché di attività dirette ad incrementare il movimento dei forestieri od il turismo locale o giovanile. (<i>Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato</i>) (2787)	579	VESTRI	587
PRESIDENTE	579	VILLA GIOVANNI	586, 593
CERVONE, <i>Relatore</i>	579	Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
SEMERARO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e spettacolo</i>	579	Norme integrative alla legge 30 dicembre 1959, n. 1235, relativa all'istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del 1° centenario dell'Unità d'Italia. (2722)	594
		PRESIDENTE	594, 595, 596
		GIRAUDO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	596
		GREPPI	595
		LAJOLO	595
		MALFATTI, <i>Relatore</i>	594, 595, 596
		VILLA GIOVANNI	595, 596
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	596

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1961

La seduta comincia alle 9,40.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 2574: « Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei servizi dello spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato e, successivamente, il disegno di legge: « Aumento degli stanziamenti annui per contributi a favore di iniziative o manifestazioni di interesse turistico, nonché di attività dirette ad incrementare il movimento dei forestieri od il turismo sociale o giovanile » (287).

PRESIDENTE: Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei servizi dello spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2574).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei servizi dello spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2574);

L'onorevole Cervone ha facoltà di svolgere la relazione.

CERVONE, *Relatore*. Il disegno di legge in esame ci è stato trasmesso dal Senato che l'ha approvato, salvo qualche lieve emendamento più che altro di carattere formale, così come è stato presentato dal Governo.

La disciplina dei rapporti di lavoro del personale estraneo alle amministrazioni dello Stato ha sempre rappresentato un particolare problema e la sua soluzione e determinazione legislativa ha assunto carattere di urgenza soprattutto dopo la pubblicazione dei vari de-

creti, oggi raccolti in un testo unico, sullo stato giuridico dei dipendenti statali.

Con l'articolo 1 del disegno di legge in discussione si pone la distinzione tra personale a contratto a termine rinnovabile e personale a prestazioni saltuarie. In questo modo è stata data la possibilità all'Amministrazione di avvalersi di personale le cui prestazioni di carattere continuativo sono regolate da speciali contratti previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9. Inoltre, con l'articolo 10, sono stati determinati i rapporti che intercorrono fra l'amministrazione dello Stato ed il personale a prestazioni saltuarie, cioè quel personale alla cui opera ricorre lo Stato per far fronte a esigenze temporanee e particolari.

L'articolo 2 del disegno di legge indica le categorie del personale a contratto e con gli articoli 3 e 4 vengono stabiliti i criteri ed i contingenti per le assunzioni in ogni singola categoria.

Quanto al trattamento di previdenza ed assistenza a favore del personale a contratto, non si è ritenuto farne riferimento nel disegno di legge, in quanto tale materia viene regolata in base al trattamento che fa l'E.N.P.A.S. ai dipendenti dello Stato.

L'articolo 7 prevede una indennità di liquidazione al termine del servizio. Gli altri articoli determinano delle posizioni particolari, e la imputazione delle spese ai vari capitoli di bilancio.

Quale Relatore, dichiaro di essere favorevole alla approvazione del disegno di legge, ma ritengo di dover presentare degli emendamenti al testo, in quanto risultano omesse alcune categorie di lavoratori che prestano già la loro opera presso la Direzione generale del turismo. È necessario dar loro una sistemazione, anche per non creare delle disparità di trattamento fra personale che svolge delle attività affini.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SANNICOLÒ. Vorrei chiedere un rinvio del seguito della discussione perché questo disegno di legge, così come è stato approvato dal Senato, ha destato serie e gravi preoccupazioni nelle categorie che hanno espresso il desiderio di fare giungere a questa Commissione alcune osservazioni. Mi sembra doveroso conoscere, prima, queste osservazioni, ed il gruppo del partito comunista ha preso anche degli impegni.

PRESIDENTE. L'onorevole Sannicolò propone, quindi, il rinvio della discussione del disegno di legge, dovendo approfondire l'argomento ed assumere dei dati: penso sia que-

sto il motivo della sua richiesta di rinvio, onorevole Sannicolò.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Se l'onorevole Sannicolò lo desidera, posso fornire i dati che chiede.

SANNICOLÒ. Non è semplicemente questione di dati; è che, così come è congegnata, la legge non può soddisfare gli interessi della categoria.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non ho difficoltà per un rinvio del seguito della discussione del disegno di legge. Voglio, però, ricordare che il personale attende questa legge.

D'altro lato, avendo il deputato Cervone preannunciato, in ordine al disegno di legge in esame, degli emendamenti e fra l'altro, uno riguardante l'articolo 14 — che modifica la spesa prevista per il personale specializzato, sarà necessario sentire in proposito il parere della Commissione bilancio.

SANNICOLÒ. Desidererei conoscere il testo degli emendamenti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dal Relatore Cervone, sono i seguenti:

« Sostituire il primo comma dell'articolo 1 con il seguente:

« La Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministero del turismo e dello spettacolo, per le esigenze dell'attività specializzata relativa ai servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, nonché di quelle relative ai servizi del turismo e dello spettacolo, possono avvalersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato particolarmente esperte nelle materie di competenza dei servizi stessi ».

« All'articolo 2 sostituire il gruppo 1 e il gruppo 2 delle categorie indicate, con le seguenti:

« Gruppo 1°: redattori, recensori, commentatori, traduttori, speakers, interpreti, steno-interpreti e intercettatori, esperti statistici, bibliografici, musicali e cinematografici, esperti per la pubblicità turistica.

« Gruppo 2°: stenografi d'ufficio e redazionali, esperti fotografici e fototecnici, cinetecnici, radiotecnici, agenti tecnici, vetrinisti, aiuto vetrinisti, schedaristi ».

« All'articolo 14 sostituire la lettera b) con la seguente:

« Per il Ministero del turismo e dello spettacolo mediante riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 20 (lire 8.500.000) e n. 34 (lire 30.000.000) dello stato di previsione della

spesa del suddetto ministero per l'esercizio finanziario 1960-61 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi ».

È chiaro che, prevedendo quest'ultimo emendamento una diversa imputazione della spesa, si deve chiedere il parere della Commissione Bilancio.

Se non vi sono osservazioni può, quindi, rimanere stabilito che, il seguito della discussione del disegno di legge n. 2574, è rinviato ad altra seduta rimettendo gli emendamenti presentati dal Relatore Cervone alla Commissione Bilancio, per il parere.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Aumento degli stanziamenti annui per contributi a favore di iniziative e manifestazioni di interesse turistico, nonché di attività dirette ad incrementare il movimento dei forestieri od il turismo sociale o giovanile (Approvato della IX Commissione permanente del Senato) (2787).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento degli stanziamenti annui per contributi a favore di iniziative e manifestazioni di interesse turistico, nonché di attività dirette ad incrementare il movimento dei forestieri od il turismo sociale o giovanile » (2787) già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Cervone ha facoltà di svolgere la relazione.

CERVONE, *Relatore*. Mi sembra superfluo illustrare questo disegno di legge, per cui mi rimetto integralmente alla relazione stampata che lo accompagna.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

SEMERARO, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Vorrei ricordare, soltanto, che la IX Commissione del Senato ha approvato all'unanimità questo disegno di legge. Prego i colleghi, a nome del Governo, di volerlo approvare.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 702, a favore di enti pubblici o di diritto

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1961

pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1959-60, l'ulteriore spesa di lire centocinquanta milioni.

(È approvato).

ART. 2.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174, a favore di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attività dirette ad incrementare il movimento dei forestieri o il turismo sociale o giovanile, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1959-60, l'ulteriore spesa di lire cento milioni.

(È approvato).

ART. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 250 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali (2343) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Tozzi Condivi: Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali (1820).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali » (2342) e della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Tozzi Condivi: « Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali » (1820).

Come la Commissione ricorderà, nella precedente seduta, chiusa la discussione generale, si votò il passaggio all'esame degli articoli.

A firma dei deputati Sannicolò, Villa Giovanni, Guidi e Vestri, nonché a firma del deputato Mattarelli Gino, sono stati presentati degli emendamenti che sono stati distribuiti a tutti i commissari, raccolti nell'apposito fascicolo stampato a cura della segreteria della nostra Commissione. In questo momento anche l'onorevole Pintus ha presentato alla Presidenza due nuovi emendamenti.

Chiedo al Governo se intenda presentare gli emendamenti preannunciati nella scorsa seduta.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Gli emendamenti formulati dal Governo non sono molti. Il più importante è quello del rinvio dell'articolo 8 mentre tutti gli altri sono di portata limitata. Li presenterò volta per volta quando discuteremo i corrispondenti articoli.

PRESIDENTE, *Relatore*. Passiamo dunque all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI
E DELLE PROVINCE

ART. 1.

(*Classificazione dei comuni per l'assegnazione dei segretari*).

A ciascun comune è assegnato, secondo la sua popolazione residente, un segretario di qualifica corrispondente a quella indicata nella tabella A.

Per i comuni consorziati, la classe del consorzio è determinata in base alla popolazione residente complessiva dei comuni uniti in consorzio.

I comuni riconosciuti sedi di stazioni di cura, soggiorno e turismo sono assegnati alla classe superiore a quella nella quale dovrebbero essere compresi in base alla popolazione residente.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 30.000 abitanti.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo presento il seguente emendamento sostitutivo del terzo e quarto comma dell'articolo 1:

« Ai comuni che siano sedi di stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, e che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere senza un notevole aggravio per i contribuenti la maggior spesa, può essere assegnato, con decreto del Ministro del-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1961

l'interno, un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella stabilita nella predetta tabella ».

FERRI. Mi sia consentita una domanda: dato che il primo comma dell'articolo, per l'assegnazione dei segretari comunali ai vari enti, si riferisce alla tabella di cui all'allegato A, chiedo se l'eventuale approvazione del primo comma di questo articolo, non divenga preclusiva per la discussione della tabella A, oppure se dobbiamo affrontarne subito l'esame.

PRESIDENTE, *Relatore*. Credo che possiamo restare d'accordo nel senso che l'approvazione del primo comma dell'articolo 1 lascia completamente impregiudicata la discussione sulle tabelle allegate...

FERRI. E quindi, per l'inverso, anche la possibilità di modifica di tutte le norme che eventualmente dovessero essere riviste a seguito di emendamenti alla tabella...

PRESIDENTE, *Relatore*. Ritengo che possa restare stabilito che la votazione dei singoli articoli del testo non determina preclusione per eventuali modifiche da apportare alle tabelle allegate e che la Presidenza della Commissione sarà investita dei poteri per il necessario coordinamento del testo del disegno di legge con gli allegati, qualora ve ne fosse bisogno.

(Così rimane stabilito):

FERRI. Entrando nel merito dell'articolo 1 dichiaro di essere, senz'altro, favorevole al testo del disegno di legge, al quale penso sia preferibile attenersi. Sono, quindi, contrario all'emendamento proposto dal Governo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero sottolineare che l'emendamento presentato tende a tutelare l'autonomia dei comuni ed i loro bilanci, essendo noto che gli aumenti economici che noi voteremo a favore dei segretari determineranno automaticamente proporzionati aumenti economici per tutti i dipendenti comunali, e ciò in base all'articolo 228 della legge comunale e provinciale.

FERRI. Il suo ragionamento, onorevole Sottosegretario, ha una certa logica, ma non per quanto concerne l'autonomia perché, quando per legge si stabilisce quale segretario spetta ad un comune, si può anche stabilire che ai comuni sedi di stazioni di cura, soggiorno e turismo sia assegnato un segretario di classe superiore: l'autonomia non c'entra.

PRESIDENTE, *Relatore*. Nella mia qualità di Relatore, esprimo parere favorevole

all'emendamento presentato dal Governo, soprattutto perché vi è espressa una facoltà che può esercitarsi soltanto quando i comuni dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere la maggiore spesa senza aggravio notevole per i contribuenti: vi è, quindi, una garanzia di capacità finanziaria da parte dei comuni.

SANNICOLÒ. Vorrei chiedere se il Governo abbia preso in considerazione tutti gli altri aggravii che, per effetto di questa legge, vengono addossati ai comuni, e come intenda, eventualmente, far fronte ai maggiori oneri. Il gruppo del partito comunista è perfettamente d'accordo nel concedere ai segretari comunali e provinciali la sistemazione economica che chiedono, però non può nascondere una seria preoccupazione nei confronti dei riflessi che questi nuovi aggravii avranno sui bilanci comunali.

PINTUS. A me spiace dissentire dal Governo, ma non posso aderire all'emendamento proposto, anche perché il vantaggio che ne deriverebbe ai comuni è praticamente molto inferiore rispetto a quello che ne ritrerebbero con un segretario di categoria superiore.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Sottosegretario di Stato per l'interno Scalfaro, a nome del Governo:

« All'articolo 1 sostituire il terzo e quarto comma con il seguente:

« Ai comuni che siano sedi di stazioni di cura, soggiorno e turismo e che dimostrino di trovarsi in condizioni tali da poter sostenere senza un notevole aggravio per i contribuenti la maggiore spesa, può essere assegnato, con decreto del Ministro dell'interno, un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella stabilita nella predetta tabella ».

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo che, a seguito dell'emendamento testé approvato, rimane così formulato:

ART. 1.

(Classificazione dei comuni per l'assegnazione del segretario).

A ciascun comune è assegnato, secondo la sua popolazione residente, un segretario di qualifica corrispondente a quella indicata nella tabella A.

Per i comuni consorziati, la classe del consorzio è determinata in base alla popula-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1961

zione residente complessiva dei comuni uniti in consorzio.

Ai comuni che siano sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo, e che dimostrino di trovarsi in condizioni tali da poter sostenere senza un notevole aggravio per i contribuenti la maggiore spesa, può essere assegnato, con decreto del Ministro dell'interno, un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella stabilita nella predetta legge.

(È approvato).

Poiché nessun emendamento è stato presentato agli articoli 2, 3, 4 e 5, ne do lettura e li pongo successivamente in votazione:

ART. 2.

(ConSORZI di comuni).

I comuni delle classi quarta e quinta appartenenti alla stessa provincia hanno facoltà di unirsi in consorzi fra loro per il servizio di segreteria.

(È approvato).

ART. 3.

(Classificazione delle province per l'assegnazione del segretario).

A ciascuna provincia è assegnato, secondo i criteri indicati nella tabella B, un segretario di qualifica corrispondente a quella indicata nella tabella medesima.

Le province della classe seconda, tenuto conto della popolazione residente della provincia e del capoluogo, della estensione della circoscrizione provinciale e del numero dei comuni in essa compresi, possono essere assegnate alla classe prima, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sempre che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza maggior aggravio per i contribuenti, la maggiore spesa.

Le province che, a norma dell'articolo 15 della legge 9 agosto 1954, n. 748, avevano ottenuto l'assegnazione di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella stabilita nella tabella allegata alla predetta legge, vengono assegnate, in occasione della revisione della classificazione prevista dall'articolo 4, alla classe superiore a quella nella quale dovrebbero essere comprese in base alla tabella B.

(È approvato).

ART. 4.

(Revisione della classificazione dei comuni).

Entro sei mesi dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento si procede alla revisione della classificazione dei comuni prevista dalla tabella A.

Decorsi cinque anni da una revisione, senza che sia stato effettuato il censimento, può procedersi ad una nuova revisione in base a modalità che saranno, di volta in volta, determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sentito l'Istituto centrale di statistica per quanto, nella determinazione di tali modalità, ha riferimento a dati statistici.

Tra una revisione e l'altra, non è ammessa alcuna variazione che non sia derivante da modificazioni della circoscrizione territoriale o dall'applicazione del terzo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

ART. 5.

(Revisione della classificazione delle province).

Alla revisione della classificazione delle province si procede con le modalità indicate nell'articolo precedente.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

(Attribuzione al comune o alla provincia di un segretario di qualifica superiore).

Qualora, per mutamento della circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un comune o ad una provincia un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella del segretario che in atto vi presta servizio quale titolare, questi deve essere trasferito ad altra sede alla quale sia attribuito un segretario della sua qualifica.

Fino a quando il trasferimento non è attuato, il segretario conserva transitoriamente la titolarità della sede.

Il Ministro dell'interno ed il prefetto, secondo la rispettiva competenza, hanno, tuttavia, facoltà di promuovere il segretario che si trovi nella condizione di cui al 1° comma, sentiti l'amministrazione interessata ed il consiglio di amministrazione, qualora egli rivesta da almeno tre anni, alla data del provvedimento con il quale è attribuito al comune o alla provincia un segretario di qualifica supe-

riore, la qualifica immediatamente inferiore a quella nuova prevista ed abbia riportato, nell'ultimo triennio, il giudizio complessivo di ottimo.

Comunico che su questo articolo sono stati presentati due emendamenti: uno proposto dal deputato Sannicolò e l'altro, a nome del Governo, dal Sottosegretario di Stato Scalfaro. L'emendamento a firma del deputato Sannicolò è il seguente:

« All'articolo 6 sostituire il terzo comma con il seguente:

Il consiglio comunale o il consiglio provinciale hanno, tuttavia, la facoltà di promuovere al nuovo grado il segretario che si trovi nella condizione di cui al primo comma qualora egli rivesta da almeno tre anni, alla data del provvedimento con il quale è attribuito al comune o alla provincia un segretario di qualifica superiore, ed abbia riportato nell'ultimo triennio il giudizio complessivo di ottimo ».

Il Governo propone il seguente emendamento:

« Alla fine dell'articolo 6 aggiungere il seguente comma:

È esclusa dalla facoltà di cui al comma precedente la promozione alla qualifica di segretario capo di prima classe ».

Onorevole Sannicolò vuole illustrare il suo emendamento?

SANNICOLÒ. Mi sia consentito, onorevole Presidente, di illustrare brevemente, oltre a questo, anche gli emendamenti da me proposti ai successivi articoli in quanto tutti consequenziali alla impostazione che intendiamo dare a questo disegno di legge.

I colleghi ricordano, certamente, che noi ci siamo occupati, in maniera ampia, durante la discussione generale, della figura giuridica dei segretari comunali e provinciali. In tale occasione, abbiamo espresso le nostre riserve e la nostra opposizione al disegno di legge governativo, per la parte che si riferisce, appunto, alla sistemazione giuridica che si intende dare ai segretari comunali e provinciali.

Crediamo di aver dimostrato a sufficienza come l'inquadramento di questi dipendenti fra i funzionari dello Stato sia lesivo delle autonomie locali ed in contrasto con i principi costituzionali, in particolar modo con l'articolo 5 della Costituzione il quale recita: « La Repubblica una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decen-

tramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento ».

Del resto, questa nostra opinione è suffragata anche dal parere espresso dalla I Commissione (Affari costituzionali) che ha rilevato l'incostituzionalità, in particolar modo, dell'articolo 8.

Non ci sembra che, durante la discussione generale, siano state mosse, alla nostra impostazione, obiezioni di fondo. Pare anzi che tale nostra opinione sia stata condivisa, in quanto si è risposto soltanto che questa non è la sede per affrontare e discutere il problema delle autonomie locali.

È stato anche detto che non è possibile ritardare l'approvazione di questo provvedimento, lungamente atteso dai segretari comunali e provinciali, ed è stato proposto di procedere nella discussione stralciando, eventualmente, l'articolo 8. Del resto, lo stesso Governo si è pronunciato favorevolmente su questa proposta di stralcio dell'articolo 8 ed ha, altresì, preannunziato la presentazione di alcuni emendamenti che dovrebbero attenuare il rapporto fra segretari comunali e provinciali e le autorità statali.

Noi, ripetiamo ancora una volta, tale soluzione non la possiamo accettare, per varie ragioni.

In primo luogo, accantonando l'articolo 8 si toglie, è vero, la disposizione più drastica, più esplicita, più appariscente, che caratterizza la posizione del segretario comunale o provinciale nei confronti del prefetto e del Ministero dell'interno, ma la legge rimane identica nella sostanza e nello spirito in quanto riconferma, ribadisce e rafforza, — proprio perché la riesamina in questo momento — la attuale posizione dei segretari comunali e provinciali; ribadisce e riconferma tutta una concezione che fa del segretario un organo al di sopra ed al di fuori dei comuni e delle province, alle dirette dipendenze dei prefetti e delle autorità centrali del Ministero dell'interno.

Accontentarsi dello stralcio dell'articolo 8, vuol dire accontentarsi della forma per rinunciare alla sostanza, sostanza che è compresa negli articoli susseguenti all'articolo 8.

Del resto, proprio il secondo comma di questo articolo afferma che: « Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali sono regolati dalle disposizioni della presente legge ». È evidente, che tutte le norme che seguono caratterizzano la posizione del segretario comunale e provinciale. Esse, infatti, ci dicono che il segretario è nominato, inquadrato, promosso, trasferito,

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1961

punito, collocato a riposo, ecc., da organi statali, dal prefetto o dal Ministero dell'interno.

E anche quando si fa ricorso, per i provvedimenti di competenza del prefetto o del Ministero dell'interno, ad organi collegiali, noi troviamo che, nella composizione di queste commissioni, gli enti locali o sono in minoranza rispetto ai rappresentanti della burocrazia statale o non sono affatto presenti. Né gran preso, del resto, hanno in tali organi collegiali, i rappresentanti della categoria.

Se, poi, pensiamo all'articolo 72, nel quale è prevista addirittura la facoltà del prefetto di rivedere le note caratteristiche compilate dal capo dell'amministrazione locale per il proprio segretario, vediamo come il comune o la provincia non abbiano più niente a che fare con questo dipendente; vediamo che l'ente locale è completamente estromesso da ogni ingerenza relativa allo stato economico, allo stato giuridico ed allo sviluppo di carriera del segretario stesso.

In questa situazione, l'affermazione contenuta nell'articolo 8, che i segretari dipendono gerarchicamente dal capo dell'Amministrazione presso la quale prestano servizio, è puramente platonica.

In realtà, il segretario si sentirà legato al prefetto ed al Ministero dell'interno, dai quali unicamente dipendono le sue possibilità di affermazione e di carriera.

Il Governo, con questo disegno di legge che, per la sua ampiezza ed organicità, ha tutto l'aspetto di un testo unico e definitivo, non solo viola la Costituzione, ed in particolare l'articolo 5 e l'articolo 130 (ove si stabilisce che la sorveglianza ed il controllo sugli atti dei comuni spetta ad un organo della regione), ma viola anche il diritto positivo, perché tali organi di sorveglianza sui comuni e sulle province sono già stati fissati dagli articoli 55 e 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

E così, il disegno di legge governativo rivela il proprio vero significato, il proprio contenuto sostanziale, che è quello di ripristinare l'ingerenza del prefetto (magari attraverso interposta persona) nella vita delle amministrazioni locali, facendo dei segretari comunali e provinciali dei « piccoli prefetti » che vengono posti in tutti i comuni ed in tutte le province.

Ed è così che acquista il suo vero significato la frase contenuta nella relazione ministeriale, che dice: « In correlazione ad altre iniziative intese a modificare le norme disciplinanti la vita degli enti locali, per ren-

derle più adeguate alla posizione che tali enti hanno assunto nella organizzazione amministrativa del Paese si è avvertita, quindi, anche l'esigenza di determinare la figura e le funzioni dei segretari comunali e provinciali... ».

Ecco il succo di questa legge: estromesso il prefetto, estromesso il Ministero dell'interno da ogni ingerenza sugli atti dei comuni e delle province, si infila dalla finestra quello che è stato cacciato - o dovrebbe esserlo - dalla porta, mediante un funzionario alle dirette dipendenze degli organi statali.

Questo il motivo per cui noi abbiamo detto, durante la discussione generale: cogliamo questa occasione per adeguare la legislazione, in tale settore, ai precetti costituzionali.

Ci è stato risposto che questa non è la sede, ma una simile risposta noi non possiamo accettare. Il nostro preciso dovere, il nostro obbligo, al quale non possiamo sottrarci, è quello di legiferare in armonia con i principi della Costituzione.

Il Parlamento, quando legifera, ripeto, non può ignorare che esiste una Costituzione. Tanto più dobbiamo sentire questo nostro dovere, se teniamo presente il punto IX delle Disposizioni transitorie ove è detto che, entro tre anni, la Repubblica avrebbe dovuto adeguare le proprie leggi alle esigenze delle autonomie locali. Noi ci troviamo, oggi, di fronte a un problema che chiede una urgente soluzione, ed i segretari comunali e provinciali aspettano da oltre sei anni la loro sistemazione. Ma se il Governo ha atteso ben sei anni prima di presentare questo disegno di legge, e nel presentarlo non ha tenuto conto del fondamentale imperativo della aderenza delle norme alle disposizioni costituzionali, non è - certo - colpa nostra. È il Governo che doveva tener presente questo elemento basilare, tanto più che già conosceva la posizione da noi assunta anche nel 1954, quando venne presentato il disegno di legge che è, poi, diventato la legge n. 728. In quell'occasione l'esame del provvedimento fu affrettato: si tenne una sola seduta alla Camera e tre al Senato, ed i problemi di fondo furono trascurati sempre con la scusa dell'urgenza.

Voglio leggervi le dichiarazioni di voto fatte dal senatore Azara, del partito comunista, quando venne approvata quella legge: « Noi non rinunciamo al concetto della necessità di sganciare la carriera dei segretari comunali e provinciali dal Ministero dell'interno poiché, a nostro avviso, al lume dei nuovi principi democratici, questi funzionari

dovrebbero dipendere dalle Amministrazioni. Su questo punto ci riserviamo eventualmente di ritornare, anche su progetti di legge di iniziativa parlamentare. Ciò non pertanto non intendiamo affatto intralciare la sollecita applicazione di questa legge la quale, pur non vedendo introdotti i nostri emendamenti, costituisce egualmente un miglioramento per la categoria interessata. Noi non teniamo particolarmente a dare la nostra approvazione, ma nemmeno la neghiamo. Dichiariamo quindi di astenerci dal voto ».

Lo stesso senatore Riccio, del gruppo democristiano, dichiarava: « Anche se abbiamo (i segretari comunali) raggiunto un inquadramento dal lato economico che può oggi renderli soddisfatti, per la posizione giuridica faremo delle riserve, senza esprimere un parere sulla definitiva sistemazione giuridica, circa la dipendenza dall'Amministrazione comunale o dallo Stato ».

A sua volta il senatore Marzola, del partito socialista, così si esprimeva: « Assumendo le dichiarazioni e le precisazioni degli onorevoli colleghi Azara e Riccio, dichiariamo di astenerci dalla votazione ».

L'attenzione del Governo è stata, quindi, richiamata su quest'aspetto della legge: se l'ha ignorato, lo ha fatto con la piena volontà di farlo, ma non può chiederci di essergli complici. Noi presentiamo, perciò, degli emendamenti che, sostanzialmente, ripetono l'impostazione che abbiamo sempre dato al problema. Gli emendamenti presentati sono pochi, ma fondamentali: se, incontreranno l'approvazione della Commissione, ci riserviamo di presentarne altri, continuando sulla strada intrapresa.

I principi fondamentali cui gli emendamenti si ispirano sono i seguenti: istituzione di un ruolo nazionale per i segretari di grado più elevato e di un ruolo regionale per gli altri; la gestione di questi ruoli affidata ad appositi consigli di amministrazione opportunamente ampliati per il giudizio sui concorsi e per il parere sui provvedimenti disciplinari; inclusione in tali organismi di rappresentanti della categoria e dei consigli comunali; devoluzione dei predetti ruoli agli organi suddetti con competenza su tutti i provvedimenti concernenti i segretari comunali; obbligo per il segretario comunale, nell'esercizio delle sue funzioni, di eseguire le deliberazioni del Consiglio e della Giunta ed i provvedimenti e gli ordini del sindaco; accelerazione e miglioramento della carriera e del trattamento economico, tenendo conto delle rivendicazioni di categoria. Queste sono le

linee secondo le quali intendiamo muoverci: linee non rigide, aperte ad ogni miglioramento o modifica che gli onorevoli colleghi intendessero apportare. Questa soluzione, a nostro modo di vedere, non solo rispetta le esigenze delle autonomie locali ma viene incontro agli stessi segretari comunali i quali troveranno maggiori garanzie in un provvedimento così impostato che non nelle norme vigenti o in quelle proposte.

Gli emendamenti da noi presentati vorrei chiamarli emendamenti-sonda: nel senso cioè che se saranno accolti potremo presentarne successivamente degli altri e discuterli assieme; se, invece, non incontreranno il parere favorevole della Commissione, teniamo a precisare una cosa soltanto: il nostro orientamento investe una questione di principio fondamentale, al quale non possiamo rinunciare e, quindi, saremmo costretti a cercare in Aula quella maggioranza che qui in Commissione non si riuscisse a trovare.

Illustrerò, ora, brevemente gli emendamenti proposti ai vari articoli: quello all'articolo 6 stabilisce che il consiglio comunale o provinciale ha la facoltà di promuovere al nuovo grado il segretario che si trovi nelle condizioni di cui al primo comma e ciò in determinate circostanze; l'emendamento all'articolo 7 prevede la soppressione al primo comma dell'inciso: « salvo che preferisca rinunciare alla propria qualifica », e si propone l'aggiunta di un nuovo comma; l'articolo 8 afferma la dipendenza dei segretari comunali e provinciali dalle Amministrazioni di cui fanno parte.

Il successivo emendamento, articolo 8-bis, propone la istituzione dei consigli di amministrazione regionali, nonché del consiglio di amministrazione per il ruolo nazionale dei segretari comunali ed il consiglio di amministrazione per il ruolo dei segretari provinciali.

I consigli di amministrazione regionali saranno nominati con decreto del presidente della Regione.

A questo punto può venir obiettato che le regioni non sono state ancora costituite. In attesa che lo siano si stabilirà, in una norma transitoria, a chi, nel frattempo, spettino tali poteri.

Gli altri emendamenti sono tutti una logica conseguenza di questi cui ho accennato. Se gli emendamenti all'articolo 8 ed il nuovo articolo 8-bis non saranno approvati, vorrà dire che la Commissione intende seguire la strada tracciata da questo disegno di legge; allora noi ci riserveremo, naturalmente entro

i termini regolamentari, ogni libertà di azione.

FERRI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi. Il collega Sannicolò nel proprio intervento ha anticipato, in sede di articolo 6, cioè su una questione particolare, quello che è l'argomento di fondo, sostanziale, che investe l'intero disegno di legge, e su cui si è già ampiamente dibattuto in sede di discussione generale.

Mi si consenta di dire che, più si va avanti nell'esame di questo provvedimento, più mi convinco che era ragionevole la proposta da me avanzata, subito agli inizi, di limitarci, nell'ambito di un comitato ristretto, a predisporre un provvedimento di pochi articoli per modificare la legge vigente, per quanto si attiene ai miglioramenti di carriera ed al trattamento economico.

La mia proposta non fu accolta, ed oggi ci troviamo a dover affrontare, sui singoli articoli, proprio questo problema che è di tale vasta portata da preoccupare veramente.

Anche se dissento dalla soluzione cui il collega Sannicolò ha accennato — costituzione di un ruolo di segretari comunali e provinciali che avrebbe una specie di autogoverno attraverso dei consigli di amministrazione — e che, evidentemente, deve essere approfondita, resta il fatto, estremamente grave, che il Parlamento italiano, nell'anno 1961, approvi una legge organica sui segretari comunali e provinciali, tutta improntata — anche se si sopprimerà l'articolo 8 — principio della « statizzazione » di questi dipendenti. Cioè i segretari comunali e provinciali sono, ad ogni effetto — anche se, ripeto, l'articolo 8 verrà stralciato — dipendenti dello Stato.

Ora, che un ordinamento simile sia compatibile con i principi della nostra Costituzione — ed in proposito il collega Sannicolò ha giustamente ricordato gli articoli 5 e 130 — sarebbe veramente eccessivo il sostenerlo.

Consequentemente e coerentemente a quanto ho detto, se si continuerà nell'esame degli articoli voterò a favore degli emendamenti proposti dal deputato Sannicolò.

Tuttavia, mi si consenta, se è nostro intendimento soddisfare il più rapidamente possibile certe esigenze di miglioramenti veramente auspicati dalla categoria e basati sui principi di giustizia, di rinnovare ancora la proposta di dar mandato — sospendendo l'esame del disegno di legge — ad un comitato ristretto perché, in un tempo brevissimo, formuli un testo di pochi articoli che, presentandosi come modifica alla legislazione vigente solo per quanto attiene il trattamento eco-

nomico e di carriera dei segretari comunali e provinciali, possa essere accettato da tutti i gruppi politici, senza pregiudicare il futuro coordinamento della materia in sede di legge comunale e provinciale.

PINTUS. A me pare che, nel comitato ristretto, le questioni che sono sorte e che si manifestano, per tanti versi, come opposte ed inconciliabili, si ripresenteranno...

FERRI. Ma nel comitato ristretto ci limiteremo a dire: la tabella A viene sostituita dalla seguente...

PINTUS. Ma tutta la legge è imperniata su un certo orientamento!...

Ora, che questo orientamento possa essere mutato in altra sede, quando si tratterà delle autonomie locali, è una questione diversa; ma in questo momento il comitato si troverebbe davanti, esaminando articolo per articolo il disegno di legge, alle stesse opposte tendenze che si manifestano, qui, in sede di Commissione. Si otterrebbe, perciò, il risultato di tornare in Commissione con un niente di fatto.

FERRI. La mia proposta ha un senso se tutti i gruppi accantonano le questioni di fondo.

PINTUS. Oggi noi, in piena buona fede, potremmo anche farlo. Ma domani, in comitato, le questioni di fondo rientrerebbero inevitabilmente dalla finestra.

VILLA GIOVANNI. A me sembra che si stiano facendo dei passi indietro, invece di andare avanti.

Quando venne avanzata la proposta del comitato ristretto, ricordo perfettamente che il Sottosegretario di Stato Scalfaro aderì, in linea di massima, a tale richiesta e soltanto sottolineò che, in quel momento, vi erano due posizioni nettamente contrapposte. Da una parte c'era la proposta nostra: dal momento che stiamo discutendo dei segretari comunali e provinciali, stabiliamo, una volta per tutte, che essi sono dipendenti delle amministrazioni degli enti locali, traendone tutte le conseguenze, cioè di strutturare, inoltre, la legge, sulla base di questo principio.

L'altra posizione era quella di approvare il disegno di legge governativo con lo stralcio dell'articolo 8. Tuttavia, ricordo perfettamente, che se noi allora avessimo acceduto all'idea di esaminare soltanto l'aspetto economico del problema apportando le necessarie modifiche agli articoli relativi alla carriera collegati sempre alla situazione economica, si sarebbe vista l'opportunità di dare l'avvio al comitato ristretto. Oggi noi, effettivamente, ci troviamo su quelle posizioni che ci erano

state indicate dall'onorevole Sottosegretario di Stato Scalfaro; ma noi non insistiamo più perché, in questa sede, si modifichi l'attuale situazione di fatto, cioè che i segretari sono equiparati ai dipendenti dello Stato; noi non insistiamo più perché si arrivi a questa modifica e, quindi, a mettere in armonia la posizione del segretario comunale con la Costituzione: bensì noi diciamo che, siccome si insiste da parte vostra non sull'affermazione di principio, ma soltanto sull'aspetto economico del problema, siamo perfettamente d'accordo per cercare una strada che ci porti a risolvere la questione economica, lasciando impregiudicato tutto il resto. Vorrà dire che in altra sede — ma non fuori del Parlamento, perché sarà sempre quest'ultimo a dover decidere — in un secondo tempo e nel momento opportuno — e bene aveva detto l'onorevole Ferri affermando che la miglior sede era quella di esame della nuova legge comunale e provinciale — esamineremo il problema della posizione giuridica del segretario comunale.

Mi sembra quindi, se si vuole sollecitamente arrivare ad accogliere le sostanziali rivendicazioni dei segretari comunali, che in questo momento la strada del comitato ristretto sia l'unica. Ci opponiamo con tutte le nostre forze, comunque, all'accettazione delle pressioni che ci vengono dalla categoria e in modo, talvolta, anche non opportuno, come nel caso di tutte le lettere che, un po' tutti, abbiamo ricevuto, e che non possono trovarci concordi. Non ci si venga, però, a dire che noi vogliamo ostacolare con questo nostro atteggiamento le rivendicazioni dei segretari comunali, perché questo non corrisponde in alcun modo alla realtà dei fatti.

Appoggiamo, quindi, la proposta dell'onorevole Ferri circa la nomina di un comitato ristretto, che ci sembra la strada più sollecita, se non anche l'unica, per arrivare alla conclusione del nostro lavoro.

PRESIDENTE, Relatore. Ricordo agli onorevoli componenti la Commissione che, trovandoci noi in sede legislativa, la nomina di un comitato ristretto può aver luogo solo se vi sia l'unanimità. Da quanto sin qui è stato detto rilevo il contrasto delle posizioni dei vari gruppi su questo punto per cui non posso porre in votazione tale proposta.

VESTRI. Nella precedente seduta la questione della nomina di un comitato ristretto venne accantonata sulla base di una considerazione che, forse, in quel momento, poteva avere un certo valore. Ci si trovava, cioè, di fronte a due tesi antitetiche: da una parte il gruppo comunista, che intendeva, discuten-

dosì questo disegno di legge, dare una nuova, fondamentale regolamentazione a questa materia; dall'altra, c'erano proposte che tendevano, in via transattiva, lasciare impregiudicata la situazione attuale. Il fondo di questa questione, che poteva costituire uno sbarramento, è venuta, ora, a cadere. Noi siamo sempre fermi su certe posizioni, però, in via subordinata, saremmo anche disposti ad accogliere una soluzione transitoria che lasci impregiudicato il problema. Vogliamo arrivare a una soluzione concordata? Quella del comitato ristretto è la via migliore per raggiungerla.

Nei confronti della categoria dei segretari comunali e provinciali, quello che può ritardare la soluzione dei problemi di carattere economico e di alcune questioni attinenti alla carriera è l'atteggiamento assunto dalla maggioranza che non sembra disposta a considerare un ridimensionamento del disegno di legge. Questo atteggiamento non è certamente il nostro in quanto intendiamo, semplicemente, precisare alcune petizioni di principio che non possono essere trascurate in sede parlamentare. Credo che nessuno di noi intenda accogliere — sia pure comprendendo le necessità della categoria e le sue aspirazioni — tesi come quelle che sono contenute in alcune lettere che ci sono pervenute, dove si dice che la preoccupazione dell'incostituzionalità è infondata, ma che « comunque » non dovrebbe ritardare l'approvazione del provvedimento. Queste sono posizioni assurde! Da parte nostra crediamo di aver assunto un atteggiamento estremamente realistico e comprensivo. Riteniamo di poter affermare che un irrigidimento su determinate posizioni non giova all'interesse della categoria. E questo lo dico particolarmente a lei, onorevole Pintus, che questi interessi, in questa sede, vuol particolarmente sostenere.

PRESIDENTE, Relatore. Onorevole Pintus, lei è sempre della stessa opinione di non accettare la proposta del deputato Ferri per la nomina di un comitato ristretto?

PINTUS. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE, Relatore. In tal caso, non essendoci l'unanimità, non posso porre in votazione la proposta.

Onorevole Sottosegretario di Stato, vuole illustrare l'emendamento governativo?

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per l'interno. L'emendamento proposto all'articolo 6, dove si vuole ripristinare una facoltà che già esisteva con la legge del 1942, successivamente soppressa con la legge del 1954, merita poche parole. Si tratta di non applicare

questa facoltà, in analogia con i principi che sono stati sanciti nelle norme relative alla legge delega: non ha altro particolare contenuto.

Gli emendamenti presentati dal deputato Sannicolò sono emendamenti che, di fronte ad una certa impostazione, non possono essere discussi. Si tratta di una impostazione che, logicamente, porta ad una serie di applicazioni e queste applicazioni, evidentemente, presuppongono che l'articolo 8, che tutti intendiamo accantonare, abbia, invece, una particolare portata. La tesi che abbiamo sostenuto era quella di non pregiudicare la materia trattata da questo articolo, stralciandolo, ed evitando di infilare il binario che per forza ci conduce ad esso, per lasciare, invece, impregiudicata l'odierna situazione cercando quali miglioramenti, o quali agevolazioni, possano essere disposti nei confronti dei segretari comunali e provinciali, senza pregiudicare una qualsiasi decisione sulla loro figura giuridica.

Nel momento stesso in cui non discutiamo l'articolo 8, vuol dire che accettiamo, di fatto, la situazione oggi esistente (che non dico se a me piaccia o meno), che è più vicina all'articolo stesso che non alla tesi dell'onorevole Sannicolò — il che può dare la sensazione che certi nostri emendamenti e certe nostre approvazioni pregiudichino la materia ai fini del gruppo politico di estrema sinistra — ma, accettando la situazione attuale non è che noi la sottoponiamo ad una nuova approvazione: lasciamo integra l'interpretazione giuridica che, nel settore in discussione, fino ad oggi si è data; diamo certe applicazioni, senza pregiudicare, però, il coordinamento della materia in altra sede.

È chiaro, invece, che l'emendamento presentato dal deputato Sannicolò dà immediatamente la sensazione di un fatto totalmente nuovo, poiché parte da una impostazione giuridica — che in questo momento non discuto — che è diametralmente opposta, non solo all'articolo 8, ma alla stessa situazione attuale.

E, avendo detto che noi non vogliamo turbare la situazione attuale, evidentemente respingiamo questo emendamento.

Entro i limiti suaccennati la nostra tesi quale è? Continuiamo a discutere, senza turbare la situazione attuale. Io sarò sempre pronto, qualora mi si dimostri che un emendamento presuppone l'approvazione dell'articolo 8, a rinunziarvi; qualora, invece, un emendamento non turbi la situazione oggi esistente, io credo che possa essere approvato,

lasciando impregiudicata la discussione di fondo.

PRESIDENTE, Relatore. Esprimo, senza aggiungere alcun argomento a quelli forniti dal Sottosegretario di Stato Scalfaro, parere contrario all'emendamento proposto dal deputato Sannicolò e parere favorevole a quello presentato dal Governo.

Do lettura e pongo in votazione l'emendamento a firma dei deputati Sannicolò ed altri:

« All'articolo 6 sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il consiglio comunale o il consiglio provinciale hanno tuttavia la facoltà di promuovere al nuovo grado di segretario che si trovi nella condizione di cui al primo comma qualora egli rivesta da almeno tre anni, alla data del provvedimento con il quale è attribuito al comune o alla provincia un segretario di qualifica superiore, ed abbia riportato nell'ultimo triennio il giudizio complessivo di ottimo ».

(Non è approvato).

Do lettura e pongo in votazione il testo dell'articolo 6 nella formulazione di cui al disegno di legge:

ART. 6.

(Attribuzione al comune o alla provincia di un segretario di qualifica superiore).

Qualora, per mutamento della circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un comune o ad una provincia un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella del segretario che in atto vi presti servizio quale titolare, questi deve essere trasferito ad altra sede alla quale sia attribuito un segretario della sua qualifica.

Fino a quando il trasferimento non è attuato, il segretario conserva transitoriamente la titolarità della sede.

Il Ministro dell'interno ed il prefetto, secondo la rispettiva competenza, hanno, tuttavia, facoltà di promuovere il segretario che si trovi nella condizione di cui al primo comma, sentiti l'amministrazione interessata ed il consiglio di amministrazione, qualora egli rivesta da almeno tre anni, alla data del provvedimento con il quale è attribuito al comune o alla provincia un segretario di qualifica superiore, la qualifica immediatamente inferiore a quella nuova prevista ed abbia riportato,

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1961

nell'ultimo triennio, il giudizio complessivo di ottimo.

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto, a nome del Governo, dal Sottosegretario di Stato Scalfaro:

« All'articolo 6, dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« È esclusa dalla facoltà di cui al comma precedente la promozione alla qualifica di segretario capo di prima classe ».

(È approvato).

Pertanto l'articolo 6 rimane così formulato:

« Qualora per mutamento della circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un comune o ad una provincia un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella del segretario che in atto vi presta servizio quale titolare, questi deve essere trasferito ad altra sede alla quale sia attribuito un segretario della sua qualifica.

Fino a quando il trasferimento non è attuato, il segretario conserva transitoriamente la titolarità della sede.

Il Ministro dell'interno ed il prefetto, secondo la rispettiva competenza, hanno, tuttavia, facoltà di promuovere il segretario che si trovi nella condizione di cui al primo comma, sentiti l'amministrazione interessata ed il consiglio di amministrazione, qualora egli rivesta da almeno tre anni, alla data del provvedimento con il quale è attribuito al comune o alla provincia un segretario di qualifica superiore, la qualifica immediatamente inferiore a quella nuova prevista ed abbia riportato, nell'ultimo triennio, il giudizio complessivo di ottimo.

È esclusa dalla facoltà di cui al comma precedente la promozione alla qualifica di segretario capo di prima classe ».

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

(Attribuzione al comune o alla provincia di un segretario di qualifica inferiore).

« Qualora, per mutamento di circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un comune o ad una provincia un segretario di qualifica inferiore a quella del segretario che in atto

vi presta servizio quale titolare, questi, salvo che preferisca rinunciare alla propria qualifica, deve essere trasferito ad altra sede alla quale sia attribuito un segretario della sua qualifica.

Fino a quando il trasferimento non è attuato, al segretario mantenuto in servizio sono corrisposti gli assegni inerenti alla propria qualifica ».

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti a firma dei deputati Sannicolò, Villa Giovanni, Guidi, Vestri. Ne do lettura:

« All'articolo 7, primo comma, sopprimere le parole: salvo che preferisca rinunciare alla propria qualifica ».

« All'articolo 7, dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« Il consiglio comunale o il consiglio provinciale possono tuttavia mantenere in servizio il segretario conservandogli la qualifica conseguita e la relativa retribuzione ».

L'onorevole Sannicolò desidera illustrarli? SANNICOLÒ. Ne ho già parlato nel mio precedente intervento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Quale Relatore, esprimo su ambedue gli emendamenti parere contrario.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo esprimo, sugli emendamenti testé letti, parere contrario.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'emendamento a firma del deputato Sannicolò ed altri:

« All'articolo 7, primo comma, sopprimere le parole: salvo che preferisca rinunciare alla propria qualifica ».

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(È approvato).

FERRI. Signor Presidente, prima di passare al secondo emendamento, gradirei dei chiarimenti.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 7, si avrebbe l'assegnazione di un segretario di grado inferiore nel caso di declassazione di un comune. Ora, per l'articolo 228 della legge comunale e provinciale che dispone la proporzionalità degli stipendi e delle retribuzioni del personale dipendente dal comune in relazione a quello goduto dal segretario, ciò comporta delle conseguenze specifiche e mi sembra, quindi, che tale situazione meriti la nostra preoccupazione. È vero che i diritti acqui-

siti dai dipendenti comunali in base a un regolamento organico e ad un trattamento economico, rapportato alla posizione del segretario di un certo grado, dovrebbero restar salvi, ma non vorremmo che si verificasse il fatto che l'Autorità tutoria, venendo assegnato ad un comune un segretario di grado inferiore, imponesse all'Ente locale di rivedere tutto il proprio regolamento organico, declassando anche tutto il personale dipendente.

RUSSO SPENA. Secondo l'articolo 228, ciò è indipendente dalla carriera del segretario comunale e dalla sua qualifica quindi, se vi è un declassamento per disposizione di legge o per mutamento di circoscrizione territoriale, per ciò stesso il comune si potrà trovare in condizione di mutare lo stato giuridico dei propri dipendenti, fermi restando i diritti acquisiti. Quindi, su questa norma di carattere generale, già esistente nella legge, non può influire certamente la disposizione contenuta nell'articolo 7.

FERRI. Però, a me sembra che almeno una cosa sia possibile fare: prevedere, cioè, che con decreto del Ministro dell'interno, su richiesta del comune, si possa consentire all'ente locale di conservare il segretario del grado precedente. Vorrei fare osservare agli onorevoli componenti la Commissione un fatto importante: in certi comuni, oggi, lo spopolamento è particolarmente accentuato, più di quanto non lo fosse nel passato. Fra un censimento e l'altro, gran parte dei comuni rurali si trovano ad avere una forte diminuzione della popolazione, per cui quello che una volta poteva considerarsi un fenomeno sporadico, temo, rischi di divenire un fenomeno di una certa frequenza. Ecco, quindi, la necessità di studiare un emendamento che consenta ai comuni di conservare, anche nel caso di diminuzione della popolazione, il segretario del grado che avevano precedentemente. E ciò, nell'interesse di tutto il personale comunale e provinciale.

RUSSO SPENA. La *sedes materiae* più consona a questo argomento è senz'altro la legge comunale e provinciale.

VERONESI. Mi associo a quanto afferma il deputato Russo Spena.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Devo dire che, da un certo punto di vista, la tesi sostenuta dall'onorevole Ferri mi sembra non possa essere oggetto di particolari obiezioni per essere disattesa, in quanto l'articolo 1, nell'emendamento presentato dal Governo e approvato dalla Commissione, afferma la possibilità che un comune abbia un segretario comunale di grado superiore a quel-

lo che gli spetterebbe, qualora si verificano certe ipotesi, come, innanzitutto, quella delle condizioni finanziarie che gli permettano di sostenere la spesa senza notevoli aggravii per i contribuenti. Ora, qui si tratta di una situazione analoga. Devo, però, dire che esiste una differenza: nella prima ipotesi esiste — data la presenza della stazione di soggiorno, cura e turismo — un maggior lavoro, un maggior impegno, una maggior responsabilità, che vengono presi in considerazione anche se non determinano automaticamente uno scatto per il segretario comunale, bensì si ammette la facoltà di concedere questo avanzamento qualora si verificano quelle ipotesi alle quali si è fatto cenno; in una seconda ipotesi, invece, qual è appunto il caso in esame, essendo il comune declassato, la presunzione da cui si muove è opposta: si presume, cioè, che ci siano meno responsabilità, meno lavoro, minor impegno e, da questo complesso di ragioni, deriva il declassamento. Mentre nel primo caso il maggior lavoro e la maggior attività sono presunti, nel secondo caso si parte da un dato certo, cioè dal fatto che il comune è stato declassato e ci si trova, quindi, di fronte a un provvedimento che ha constatato una situazione reale.

Fatta questa distinzione, per cui il fatto stesso del declassamento, già accertato con apposita procedura, dovrebbe automaticamente dimostrare che vi sono, da parte del comune, delle possibilità minori, anche economiche, non ho motivi particolari per oppormi a che, nell'ipotesi che quel declassamento non dovesse turbare la situazione economica di bilancio dell'ente, si possa eventualmente riconoscere la facoltà prevista dall'emendamento già approvato all'articolo 1, con le condizioni ivi previste.

PRESIDENTE, Relatore, Onorevole Ferri, penso che la sua proposta potrebbe essere così formulata: lasciare il primo ed il secondo comma dell'articolo 7 come sono ed aggiungere un terzo di questo tenore: « Nei comuni che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio per i contribuenti, la maggior spesa, può essere mantenuto, con decreto del Ministero dell'interno, il segretario che avevano prima ».

È in sostanza l'emendamento proposto dal deputato Sannicolò.

FERRI. Io vorrei dire qualche cosa di più. L'emendamento a firma del deputato Sannicolò va modificato nel senso che non è che debba essere mantenuta la persona fisica del

segretario con la conseguenza che quando questi se ne vada il comune sia costretto a seguire la sua sorte, bensì nel senso di mantenere la categoria del segretario comunale cui il comune precedentemente aveva diritto.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato agli interni*. Se la prima richiesta del deputato Ferri mi pareva accettabile, ora non mi sembra più tale se si intende mantenere la categoria superiore di segretario per un comune che non ne ha diritto.

Se un comune declassato continua ad usufruire della attività di segretari comunali di categoria superiore, sia pure pari a quella di cui godeva prima del passaggio alla categoria inferiore, viene ad essere un comune declassato ma che non è declassato... Si determinerebbe una frattura nel sistema che non credo sia giovevole.

FERRI. Ma noi abbiamo parecchi comuni che, pur diminuendo per numero di abitanti, non hanno subito una corrispondente declassazione.

PRESIDENTE, *Relatore*. Questo problema esiste, ma riguarda il comune, non il segretario comunale. Potremo, quindi, esaminarlo in sede di discussione della legge comunale e provinciale.

RUSSO SPENA. Il ragionamento del Governo è esatto in quanto, se è vero che esiste il caso limite di un comune che perde solo poche centinaia di persone, senza per questo venir declassato, è vero, altresì, che esiste un caso limite completamente opposto di un comune che subisce uno smembramento anche oltre la metà dei suoi abitanti. Sarebbe assurdo mantenere, in queste condizioni, un segretario di categoria superiore.

PRESIDENTE, *Relatore*. Dato che le posizioni risultano chiarite, passiamo alla votazione.

Il secondo emendamento a firma del deputato Sannicolò, essendo un emendamento aggiuntivo, sarà posto in votazione dopo la approvazione dell'articolo, analogamente all'emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Ferri che mi è stato consegnato in questo momento.

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 7.

(Attribuzione al comune o alla provincia di un segretario di qualifica inferiore).

« Qualora, per mutamento di circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un comune o ad una provincia un segretario di qualifica inferiore a quella del segretario che in

atto vi presti servizio quale titolare, questi, salvo che preferisca rinunciare alla propria qualifica, deve essere trasferito ad altra sede alla quale sia attribuito un segretario della sua qualifica.

Fino a quando il trasferimento non è attuato, al segretario mantenuto in servizio sono corrisposti gli assegni inerenti alla propria qualifica ».

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo a firma dei deputati Sannicolò ed altri:

« Dopo l'ultimo comma dell'articolo 7 aggiungere il seguente comma:

« Il consiglio comunale o il consiglio provinciale possono tuttavia mantenere in servizio il segretario conservandogli la qualifica conseguita e la relativa retribuzione ».

(Non è approvato).

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo a firma del deputato Ferri.

« Dopo l'ultimo comma dell'articolo 7 aggiungere il seguente:

« Tuttavia, qualora il comune dimostri di poter mantenere senza notevole aggravio per i contribuenti il segretario del grado precedentemente esistente, il Ministro dell'interno può con proprio decreto autorizzare il mantenimento dello stesso ».

Quale Relatore mi dichiaro contrario a questo emendamento.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo dichiaro di essere contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo a firma del deputato Ferri, di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

Il deputato Ferri mi ha presentato in questo momento il seguente nuovo emendamento aggiuntivo:

« Il comune o la provincia, peraltro, potranno chiedere al Ministero dell'interno di mantenere il segretario che avevano prima del passaggio alla classe inferiore. Il Ministro dell'interno potrà assegnarlo solo se il comune o la provincia dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio per i contribuenti, la maggiore spesa ».

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1961

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo dichiaro di accettare questo emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Quale Relatore concordo con l'emendamento Ferri e lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 7 risulta, pertanto, così formulato:

« Qualora, per mutamento di circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un comune o ad una provincia un segretario di qualifica inferiore a quella del segretario che in atto vi presta servizio quale titolare, questi, salvo che preferisca rinunziare alla propria qualifica, deve essere trasferito ad altra sede alla quale sia attribuito un segretario della sua qualifica.

Fino a quando il trasferimento non è attuato, al segretario mantenuto in servizio sono corrisposti gli assegni inerenti alla propria qualifica.

Il comune o la provincia, peraltro, potranno chiedere al Ministero dell'interno di mantenere il segretario che avevano prima del passaggio alla classe inferiore. Il Ministro dell'interno potrà assegnarlo solo se il comune o la provincia dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio per i contribuenti, la maggior spesa ».

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

(*Posizione giuridica del segretario comunale e del segretario provinciale*).

« I segretari comunali e i segretari provinciali sono funzionari dello Stato. Essi esercitano funzioni direttive e dipendono gerarchicamente dal Capo dell'amministrazione presso la quale prestano servizio tranne che nell'adempimento delle funzioni ad essi direttamente demandate dalla legge.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali sono regolati dalle disposizioni della presente legge.

Gli stipendi, assegni ed indennità ad essi spettanti sono a totale carico, rispettivamente, dei comuni e delle province ».

Ritengo che questo articolo possa essere discusso in sede di esame della legge comunale e provinciale; ne propongo, quindi, lo stralcio.

In ogni modo, preciso che, a firma dei deputati Sannicolò ed altri, è stato presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

(*Posizione e funzioni dei segretari*).

« Lo stato giuridico e il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali sono regolati dalle norme della presente legge.

I segretari comunali e provinciali svolgono le loro funzioni alle dipendenze del Capo dell'amministrazione; assistono alle sedute degli organi deliberativi dell'ente e ne redigono i relativi verbali; preparano gli atti e la corrispondenza da sottoporre alla firma del Capo dell'amministrazione in uniformità alle direttive dal medesimo impartite; curano l'esecuzione delle deliberazioni degli atti e dei provvedimenti emanati dagli organi dell'ente e vigilano all'uopo su tutti gli uffici e i servizi; assistono agli incanti, redigono i relativi verbali e rogano i contratti dell'interesse dell'ente ».

RUSSO SPENA. Secondo me, per rendere esattamente il concetto ispiratore che muove la nostra Commissione ad essere consenziente sullo stralcio dell'articolo 8, bisognerebbe modificare la proposta di stralcio, fatta dal nostro presidente quale Relatore, in una proposta di pura e semplice soppressione dell'articolo 8, accompagnandola con un ordine del giorno per meglio illustrarne i motivi e gli intendimenti.

Infatti, l'articolo dovrebbe venir soppresso perché involge principi di carattere generale e costituzionale che la Commissione non ritiene di affrontare in questa sede, ove si discutono soltanto i problemi economici dei segretari comunali e provinciali. Ripeto, quindi, invece di parlare di stralcio, decidiamone la soppressione.

SANNICOLÒ. E così questo sarà un altro argomento per non presentare mai più la legge comunale e provinciale. Non so quale piacere farete ai segretari comunali e provinciali approvando questa legge che, domani, chiunque potrebbe impugnare.

VERONESI. Chiedo che venga respinto l'articolo 8.

FERRI. L'onorevole Russo Spena, nel proporre la soppressione dell'articolo ed un ordine del giorno, ha in sostanza riportato argomenti alla tesi che avevo precedentemente avanzato. Quando egli dice che la Commissione, votando contro l'articolo 8, ritiene che i problemi relativi all'ordinamento dello stato

giuridico e della carriera dei segretari comunali e provinciali debbano essere risolti in sede di legge comunale e provinciale, dice una cosa che ha un senso se qui ci limitiamo a varare pochi articoli che riguardino i miglioramenti economici; ma dice una cosa che non ha alcun senso se la stessa Commissione voterà una legge di quasi duecento articoli che hanno per argomento tutto l'ordinamento dei segretari comunali e provinciali e che è improntata al principio della statizzazione, di cui l'articolo 8 non dà altro che una definizione, senza statuire, in fondo, alcuna disposizione di carattere normativo.

PRESIDENTE, Relatore. La proposta dell'onorevole Russo Spena era, comunque, quella di sopprimere l'articolo 8, accompagnandola con un ordine del giorno per affermare che questa materia deve essere trattata in sede di legge comunale e provinciale. Però ritengo che, se vogliamo mantenere in piedi dinanzi al Parlamento questo articolo 8, così come il Governo è d'accordo, occorre parlare di stralcio. Il Governo, infatti, mi ha presentato una proposta di stralcio in senso prettamente regolamentare; l'articolo 8, stralciato, diventerà un disegno di legge autonomo, che seguirà la propria via e sarà abbinato alle altre proposte o disegni di legge vertenti sulla identica materia.

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Non credo di essermi espresso in modo confuso. Io ho sempre detto: togliamo questo articolo, non ne discutiamo nel modo più assoluto. Non discutere non vuol dire votare contro; si toglie, oggi, semplicemente un articolo dal contesto di un disegno di legge rinviando la sua discussione ad altra sede. Questa sede nuova e diversa, nel caso nostro, sarà la discussione alla quale saremo chiamati quando esamineremo la legge comunale e provinciale.

Mi pare che questo sia logico e chiaro.

Dire, invece, lo boccio, però faccio un ordine del giorno nel quale dico che non lo volevo bocciare, non mi sembra troppo logico.

Ribadisco, comunque, ancora una volta, che la tesi governativa è quella di non voler discutere oggi la figura giuridica dei segretari comunali e provinciali.

PRESIDENTE, Relatore. Ma l'ordine del giorno che mi è stato consegnato in questo momento, risponde proprio a quanto il Governo ha detto! Eccone il testo:

« La II Commissione, nel proporre lo stralcio dell'articolo 8, relativo alla posizione giuridica dei segretari comunali e provinciali,

rinvia la definizione della materia alla legge comunale e provinciale.

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo a nome del Governo, parere favorevole su questo ordine del giorno.

SANNICOLÒ. Vorrei sapere, signor Presidente, come lei, proceduralmente, intende comportarsi nei confronti del mio emendamento all'articolo 8.

PRESIDENTE, Relatore. La proposta di stralcio ha la precedenza. Se dovesse esser respinta, seguirà la votazione sul suo emendamento. Se la proposta di stralcio dell'articolo 8 sarà approvata il suo emendamento andrà riproposto nel momento in cui riesamineremo l'articolo 8 quale provvedimento a sé stante.

VILLA GIOVANNI. Si potrebbe farne un articolo 8-bis e discuterlo in questa sede.

FERRI. Io ritengo che, prima di votare la proposta di stralcio, debba essere votato l'emendamento Sannicolò, in quanto, stabilendo esso che i segretari comunali e provinciali sono dipendenti delle amministrazioni degli enti locali, è il più lontano dalle posizioni del disegno di legge.

PRESIDENTE, Relatore. Non è questo il caso, onorevole Ferri! L'emendamento a firma del deputato Sannicolò è un emendamento sostitutivo di tutto l'articolo. Se lo dovessi porre in votazione verrebbe, automaticamente, a cadere la proposta di stralcio, in quanto implicitamente o esplicitamente, come si voglia, saremmo entrati nel merito delle norme contenute nell'articolo 8. Con lo stralcio, invece, rinviamo ad altra sede la discussione di merito e con esso anche quella di tutti gli emendamenti che a questo articolo sono stati presentati.

FERRI. Ma lo stralcio proposto non può che articolarsi come emendamento sostitutivo.

PRESIDENTE, Relatore. Lo stralcio è preclusivo, perciò va votato per primo.

FERRI. A me sembra che non possa trattarsi che di emendamento sostitutivo, motivato dall'esigenza di un rinvio della questione ad altra sede.

PRESIDENTE. Anche se ella fosse rimasta sulla posizione cui prima accennava, cioè di sopprimere l'articolo, e che sembrava condivisa dall'onorevole Russo Spena, non potrei darle ragione perché la proposta di stralcio è preclusiva rispetto a tutti gli altri emendamenti; per cui va votata per prima.

Ora, noi, siamo di fronte ad un ordine del giorno di stralcio puro e semplice.

VERONESI. Sull'interpretazione del Presidente circa l'emendamento Sannicolò, concordo perfettamente.

Mi pare che non meriti una discussione tanto lunga se si debba parlare di stralcio o di soppressione, perché si parte, sia nell'uno che nell'altro caso, dall'ipotesi che l'articolo 8 ponga una affermazione dalla quale ovviamente discendono, negli articoli successivi, varie conseguenze. Ora, se si dice « soppressione dell'articolo 8 », si intendono sopresse tutte le conseguenze negli articoli successivi; se si dice « stralcio dell'articolo 8 » si intendono stralciate tutte le conseguenze che ne derivano.

Riconosco che la soppressione vuol dire accettazione dell'altra tesi, cosa che non accade per lo stralcio che, coerentemente, deve essere esteso a tutti gli articoli che derivano dalla norma stralciata.

PRESIDENTE, *Relatore*. Sulle conseguenze dello stralcio adesso non dobbiamo decidere.

SANNICOLÒ. Onorevole Presidente, le leggo il secondo comma dell'articolo 8: « Lo stato giuridico e il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali sono regolati dalle disposizioni della presente legge ».

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Sannicolò, lei con il suo articolo sostitutivo non vuol stralciare la materia, bensì vuol darne una regolamentazione del tutto diversa e contrastante con quella del disegno di legge. Non posso, quindi, essere d'accordo con lei.

FERRI. Vorrei domandare come si fa a discutere una legge completa che riguarda lo stato giuridico e l'ordinamento di carriera dei segretari comunali e provinciali, dando da intendere a noi stessi che lasciamo impregiudicata la questione fondamentale se questi segretari sono dipendenti comunali o provinciali, oppure se sono dipendenti dello Stato.

PRESIDENTE, *Relatore*. Ma questa è una questione di merito.

FERRI. Giustamente l'onorevole Veronesi ha sottolineato le conseguenze di uno stralcio: in realtà, così, salta tutto il disegno di legge! Se questo disegno di legge avesse apportato poche modifiche alla legge esistente, va bene, ma proponendoci il Governo una nuova legge, completa, non si può rinviare ad altra sede la questione se i segretari siano dipendenti comunali o provinciali, oppure dipendenti dello Stato.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dai deputati Toros e Russo Spena che recita così:

« La II Commissione, nel proporre lo stralcio dell'articolo 8 relativo alla posizione giu-

ridica dei segretari comunali e provinciali, rinvia la definizione della materia alla legge comunale e provinciale ».

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme integrative alla legge 30 dicembre 1959, n. 1235, relativa all'istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del 1° centenario dell'Unità d'Italia (2722).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative alla legge 30 dicembre 1959, n. 1235, relativa all'istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del primo centenario dell'Unità d'Italia ». (2722).

Il Relatore, onorevole Malfatti, ha facoltà di svolgere la relazione.

MALFATTI, *Relatore*. Con questo disegno di legge si intende autorizzare il Comitato nazionale per le celebrazioni del primo centenario dell'Unità d'Italia, — al quale vennero assegnati, con la legge 30 dicembre 1959, numero 1235, lire 8.800 milioni per la realizzazione di importanti manifestazioni celebrative — a contrarre mutui fino alla concorrenza di 3.000 milioni di lire, somma necessaria per far fronte alle maggiori occorrenze per il completamento delle opere di carattere permanente che — come previsto dall'articolo 5 della legge suaccennata — saranno devolute allo Stato all'atto dello scioglimento del Comitato medesimo.

Con l'occasione, allo scopo di eliminare i dubbi interpretativi che sono sorti, si rende necessario chiarire la portata dell'espressione « castelli storici del Piemonte », nel senso di comprendere in essa tanto i castelli di proprietà dello Stato, quanto quelli di proprietà di altri enti pubblici.

Con l'articolo 1 del disegno di legge in argomento si autorizza il predetto Comitato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti fino alla concorrenza di lire 3.000 milioni, garantiti da iscrizione ipotecaria; tale garanzia viene integrata con la garanzia statale richiesta per tale genere di operazioni con la Cassa medesima.

Con l'articolo 2 si dispone che la garanzia statale di cui sopra venga concessa con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1961

Con l'articolo 3 si chiarisce che la dizione « castelli storici del Piemonte », contenuta nell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1959, n. 1235, è sostituita con quella di « castelli storici del Piemonte, di proprietà dello Stato e di altri Enti pubblici, ed antiche Cattedrali del Piemonte ».

Prego la Commissione di approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VILLA GIOVANNI. Vorrei fare una osservazione. Con il presente provvedimento si estende la possibilità di intervento del Comitato per le celebrazioni dell'Unità d'Italia anche a favore di due cattedrali. Ma noi abbiamo già delle leggi specifiche per quanto si riferisce agli edifici di culto.

LAJOLO. La mia posizione è totalmente contraria al disegno di legge per una serie di fatti che sono emersi in questi ultimi tempi a proposito di come sono stati spesi i soldi che con la legge 30 dicembre 1959, n. 1235, vennero concessi al Comitato « Italia '61 ».

Ritengo sia abbastanza scandaloso il modo con cui sono stati spesi i quattrini a Torino. Chiedo che, prima di entrare nel merito della discussione di questo disegno di legge, il Governo ci fornisca delle spiegazioni sulle osservazioni che sono state fatte in proposito, in modo che la nostra Commissione sia in grado di poter giudicare, sulla stregua dei fatti, le critiche che sono state mosse.

VILLA GIOVANNI. Faccio una proposta di semplice rinvio, in quanto, pur concordando con le critiche mosse dal collega Lajolo non penso si debba respingere senz'altro questo ulteriore finanziamento. Il rinvio potrebbe, quindi, servire a consentirci di acquisire nuovi e più esatti dati in merito.

MALFATTI, *Relatore*. Vorrei chiarire al deputato Lajolo che il disegno di legge, sul quale siamo chiamati a votare, si riferisce non ad un finanziamento in senso stretto, ma alla autorizzazione di contrarre un mutuo che il Comitato per le celebrazioni del Centenario può accendere fino all'importo di lire 3 miliardi. In base, poi, alla legge n. 1235 che istituì il Comitato del centenario, gli immobili costruiti dal Comitato stesso passano, alla fine delle manifestazioni, in proprietà dello Stato, salvo che non vi siano degli enti pubblici interessati alla loro rilevazione.

In effetti, senza entrare nel merito della questione se i soldi siano stati spesi bene o male, il problema è un altro: avendo il Parlamento dotato il Comitato del centenario di

8 miliardi e 800 milioni (più altri proventi minori che il Comitato ha ottenuto), di questi ne sono stati spesi 5 miliardi per la costruzione di immobili.

LAJOLO. Sono stati spesi malissimo.

MALFATTI, *Relatore*. Sta di fatto che sono stati spesi per costruire appunto questi immobili. Di conseguenza la somma che il Comitato del centenario ha a disposizione per le celebrazioni, si riduce a poco più di 3 miliardi. Si tratta, quindi, mediante l'autorizzazione di questo mutuo, di consentire al Comitato di avere disponibile una somma maggiore di quella attualmente in suo possesso. Per paradosso, arriverei a dire che il problema di come i soldi sono stati spesi non è strettamente attinente al disegno di legge in oggetto, in quanto si tratta di mettere in condizioni il Comitato del centenario, da oggi fino alle celebrazioni, di poterle effettuare. Mi sembra che, se intendiamo rinviare la discussione odierna per sapere come siano stati spesi i soldi, e se poi eventualmente si arrivasse a conclusioni negative, ben difficilmente potremmo far svolgere le manifestazioni celebrative.

GREPPI. Devo dire, sinceramente, che questa argomentazione non mi persuade troppo. Un nuovo mutuo di 3 miliardi di lire a integrazione di quanto è stato già speso non è una sciocchezza. Penso che sia del tutto ragionevole sapere come sono state impiegate le somme precedenti, per persuaderci che sia giusto spenderne delle altre.

Io, personalmente, non ho niente contro le cattedrali; non vedo però la ragione perché queste si debbano considerare diversamente dalle altre opere di ordine storico e archeologico. È giusto, comunque, sapere che, per le cattedrali come per le altre opere, le somme sono spese in funzione dello scopo, ossia la celebrazione dell'Unità d'Italia. Ritengo, quindi, ragionevole e necessaria un'indagine di ordine amministrativo.

LAJOLO. Quanto affermato dal Relatore Malfatti è una cosa che, dal punto di vista strettamente giuridico, potrebbe anche essere giusta, ma la realtà è un'altra. Noi abbiamo approvato una serie di miliardi per « Italia '61 », e l'abbiamo approvata sulla base di un programma ben preciso. Risulta, oggi, abbastanza chiaramente che tale programma non è stato perfettamente seguito, e che i soldi sono stati male spesi. Il Parlamento ha il diritto di sapere esattamente a cosa sono stati destinati, prima di approvare la richiesta di nuovi fondi, e deve essere certo che saranno spesi a vantaggio della collettività.

MALFATTI, *Relatore*. Vorrei far rilevare che la Commissione Finanze ha espresso parere favorevole in merito al disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Villa Giovanni, per motivi non concernenti le dichiarazioni fatte dall'onorevole Lajolo, chiede un rinvio puro e semplice.

VILLA GIOVANNI. Desidererei che su questo disegno di legge potessimo essere tutti d'accordo.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. A quanto ha detto l'onorevole Malfatti vorrei aggiungere che si tratta di assicurare al Comitato nazionale per la celebrazione del primo centenario della Unità d'Italia, una disponibilità di liquidi che attualmente non ha.

Per quanto riguarda le cattedrali, faccio rilevare che la legge per la costruzione delle chiese non può essere applicata in questo caso. Qui si tratta di chiese che sono monumento nazionale.

Io non sono contrario al rinvio della discussione, però vorrei far rilevare che, se è vero che si possono dare diverse interpretazioni al modo come è stata impostata l'azione del Comitato « Italia '61 », è altrettanto vero che siamo già in pieno 1961 e con un impegno di fronte a tutta l'Europa, vorrei dire di fronte al mondo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione sul presente disegno di legge verrà ripresa nella seduta di mercoledì della prossima settimana.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge.

(Segue la votazione)

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Aumento degli stanziamenti annui per contributi a favore di iniziative e manifestazioni di interesse turistico, nonché di attività dirette ad incrementare il movimento dei forestieri od il turismo sociale e giovanile »
(Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (2787):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bisantis, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Gagliardi, Greppi, Guidi, Iotti Leonilde, Lajolo, Liberatore, Malfatti, Mattarelli Gino, Nanni, Pintus, Pucci Ernesto, Riccio, Russo Spena, Sannicolò, Toros, Sciolis, Veronesi, Vestri, Villa Giovanni, Viviani Luciana.

La seduta termina alle 12,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI